



Art. 1 Il Baluardo gruppo vocale lucchese A.P.S. costituito il 16 settembre 1989, è una Associazione di Promozione Sociale con sede legale nel Comune di Lucca via del Colletto 115 ed ha durata a tempo indeterminato.

Art. 2 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente della attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale.
- L'Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale, la ricerca, la sperimentazione, produzione e diffusione di musiche con riferimento al patrimonio culturale lucchese, toscano, italiano ed internazionale e ad opere originali di autori contemporanei. L'Associazione promuove la conoscenza e favorisce lo studio della musica ed in particolare della musica popolare.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione alla ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L' Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, partecipino alle attività organizzate dall' Associazione per il raggiungimento delle stesse. Gli associati sono:

Associati fondatori

Associati ordinari

Associati collaboratori

Associati onorari

Sono Associati fondatori gli Associati che sono intervenuti all' Assemblea Costituente o che hanno fatto pervenire la loro adesione entro la data dell'Assemblea Costituente o che sono stati riconosciuti tali a maggioranza assoluta. Gli Associati fondatori ancora facenti parte della Associazione, hanno il compito di controllare che l'attività dell'Associazione sia conforme allo spirito costituente e allo scopo statutario dell'Associazione stessa. Potranno essere chiamati ad esprimersi in caso di difficoltà interpretative dello Statuto. Gli stessi potranno fornire il loro parere non vincolante su tutte le problematiche che si presentano nella gestione dell'Associazione.

Sono Associati ordinari coloro, che, dopo aver richiesto l'inserimento nell' organico del coro come coristi o musicisti e dopo aver superato il periodo di prova prescritto, vengono ammessi.

Sono Associati collaboratori coloro che offrono la propria collaborazione nelle attività non prettamente musicali del coro.

Sono Associati onorari coloro che abbiano dato un contributo di grande valore ai temi di interesse generale dell'Associazione dichiarando di dividerne le finalità.

Art. 4 Per l'ammissione alla Associazione è necessario che gli aspiranti associati, rivolgano domanda scritta al Consiglio Direttivo indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, autorizzazione alla pubblicazione delle foto eseguite durante le attività del gruppo ed al trattamento, per i soli fini interni, dei dati personali. Inoltre si dovrà dichiarare di attenersi al Presente Statuto e ad eventuali regolamenti ed alle deliberazioni degli organi sociali. E' compito del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dell'Assemblea degli Associati, deliberare, secondo criteri non discriminatori, l'ammissione come associato, entro 60 giorni dal termine del periodo di prova che è di 12 mesi. E' facoltà del Consiglio Direttivo prorogare o diminuire tale periodo di prova. In caso di non ammissione, motivata dal Consiglio Direttivo, l'interessato potrà presentare ricorso entro 60 giorni all' Assemblea degli Associati la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 5 Gli Associati hanno diritto di ricevere all' atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità di un anno solare, di usufruire di tutte le strutture, degli eventuali servizi, attività, prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee, di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi.

Art.6 Gli Associati sono tenuti al pagamento, entro il 20 febbraio di ogni anno, della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, ed alla osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 7 Gli Associati sono esclusi per i seguenti motivi:

a- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali.

b- quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo

c- quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali alla Associazione

d- quando, se coristi, non partecipino alle prove di teoria e di pratica per sei mesi consecutivi, senza l'autorizzazione del Maestro del Coro.

e- quando, se associati collaboratori non partecipano alla attività del coro per 6 mesi consecutivi, senza l'autorizzazione del Presidente.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo salvo ratifica della Assemblea degli Associati e ne verrà data comunicazione all' interessato che potrà essere fatta anche tramite e-mail. Gli Associati esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando la/le quote sociali non versate. Gli Associati potranno ricorrere contro il provvedimento presentando ricorso entro 60 giorni alla Assemblea degli Associati la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

L'associato può sempre recedere dalla associazione comunicandolo per scritto al Consiglio Direttivo.

Art. 8 gli organi dell'Associazione sono:

- a- l'Assemblea degli Associati
- b- Il Consiglio Direttivo, in quanto Organo di Amministrazione
- c- L' Organo di controllo della correttezza contabile

Art.9 L'Assemblea degli Associati è sovrana ed è composta da tutti gli Associati. E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua assenza, da un Associato nominato dalla stessa Assemblea. La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta e deve contenere, oltre che gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione mediante lettera ordinaria o tramite e-mail inviata almeno 10 giorni prima della Assemblea. E' ammessa la comunicazione a proprie mani degli Associati che firmeranno una liberatoria per ricevuta. In caso di particolare urgenza il Presidente può convocare, con qualunque mezzo, l'Assemblea straordinaria anche in deroga ai 10 giorni previsti ma con un minimo di preavviso di 48 ore portando a conoscenza degli Associati il perché dell'urgenza.

Art. 10 L'Assemblea degli Associati ha le seguenti funzioni inderogabili:

- a-approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo
- b- approva il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio
- c-nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo
- d-nomina e revoca gli addetti al controllo della correttezza contabile
- e-ratifica circa l'ammissione e l'esclusione degli associati
- f-delibera sulle modificazioni dello Statuto

g- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari,

h-delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

i-delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

j-revoca il Presidente con il voto favorevole della metà più uno degli Associati

k-revoca il Maestro del Coro con il voto favorevole della metà più uno degli Associati

l-nomina il Presidente onorario su proposta del Consiglio Direttivo

m-delibera l'ammissione e la revoca degli Amici del Coro su proposta del Consiglio Direttivo

n- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall' Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e preventivo.

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata e firmata dal almeno 1/10 degli Associati.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee degli Associati, rimangono affisse nei locali della Associazione per i 10 giorni che seguono l'Assemblea.

Art. 11 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati in proprio o per delega. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Associati presenti o delegati. In ambedue i casi delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all' ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda maggioranze diverse. In particolare per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno di tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto al voto .

Art.12 Ogni Associato iscritto da almeno 3 mesi nel libro degli Associati ha diritto ad un voto. E' ammesso il rilascio di delega scritta purchè ad altro Associato. Ogni Associato può rappresentare in Assemblea massimo tre Associati. Si applicano i co.4 e 5, art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti.

Art. 13 Il Consiglio Direttivo è composto da 5 Consiglieri eletti dall' Assemblea fra gli Associati per la durata di 3 anni. I suoi componenti possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati ai Consigli Direttivi per tre volte consecutive.

In caso di dimissioni di 1 componente, la parola torna all'Assemblea che potrà decidere se cooptare il primo dei non eletti oppure procedere a nuova elezione di un consigliere

In caso di dimissioni concomitanti di più di un componente, la parola torna all'Assemblea per una nuova votazione.

Nella prima seduta il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza fra i suoi membri il Presidente e il Segretario. Il Consiglio Direttivo allo scadere del mandato rimane in carica fino all' insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. Nel caso in cui non sia possibile eleggere il Presidente o il Segretario la parola torna all'Assemblea che deciderà come procedere .

Art. 14 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno 3 volte all' anno per deliberare sugli atti della vita associativa.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

All'entrata in vigore del registro unico nazionale del terzo settore, i componenti del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel registro stesso indicando, oltre alle informazioni previste nel co 6,art.26 del codice del Terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza della Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

a-redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall' Assemblea

b-cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea

c-redige i rendiconti del bilancio di esercizio e redige il bilancio di previsione da sottoporre all' approvazione dell'Assemblea;

d-determina l'ammontare delle quote associative e le modalità di versamento

e-delibera sulla ammissione dei nuovi Associati

f-delibera sulla esclusione degli Associati

g-svolge tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione sociale

h-nomina il Maestro del Coro e ne propone all' Assemblea la revoca

i- ha facoltà di nominare, sentito il Maestro del Coro, un direttore artistico

j-propone all' Assemblea la nomina di un Presidente Onorario

k-delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati

l-predisporre tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative che poi saranno firmate dal Presidente quale legale rappresentante della Associazione

m-cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà della Associazione o ad essa affidata.

n-delibera sulla ammissione o esclusione degli Amici del Coro .Determina per gli stessi, l'ammontare delle quote di partecipazione e le modalità di versamento salvo ratifica della Assemblea degli Associati

Art. 15 Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea ordinaria ed il Consiglio Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali riferisce dell'attività svolta. E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanza liberatoria ed ha facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione innanzi a qualsiasi attività giudiziaria, ha la responsabilità fiscale nei confronti di Enti e Istituti. È sua facoltà conferire deleghe preferibilmente ad un membro del Consiglio Direttivo oppure ad un Associato di sua fiducia

Art. 16 Il Segretario, che resta in carica sino alla decadenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto. Provvede ad eseguire le delibere dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o lontananza e in caso di rinuncia o di impedimento sia temporaneo che definitivo. In tutte le sue attività può conferire deleghe preferibilmente ad un membro del Consiglio Direttivo oppure ad un Associato di sua fiducia.

Art. 17 l'Organo di controllo della correttezza contabile è formato da 2 persone anche esterne alla Associazione a tale scopo elette. Tale organo istituzionale è presieduto dalla persona che ha ricevuto il maggior numero di preferenze. La sua durata è pari a quella del Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento del Consiglio Direttivo, prima della naturale scadenza, anche i componenti dell'Organo di controllo decadono automaticamente. Loro compito è quello di visionare il Bilancio di esercizio presentato dal Consiglio Direttivo, di riscontrarne l'esatta formazione e di informare l'Assemblea degli Associati della corretta tenuta patrimoniale della Associazione. E' facoltà dell'Organo di controllo della correttezza contabile di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ogni qualvolta esso venga a deliberare su problemi contabili e fiscali

Art. 18 Il Maestro del Coro è nominato dal Consiglio Direttivo. Il suo incarico ha durata illimitata sino a revoca dello stesso.

Il Maestro del Coro ha la titolarità delle scelte artistiche, assecondando ove possibile, eventuali proposte fatte dai coristi.

Il maestro del Coro definisce l'organico del coro per le esecuzioni.

E' sua facoltà proporre al Consiglio Direttivo la nomina di alcuni collaboratori musicali anche all' interno del coro che ne affianchino la preparazione sia del repertorio che dei coristi. Il Maestro del Coro esprime per scritto, il proprio parere sulla richiesta di ammissione degli Associati ordinari cantori. E' facoltà del Maestro del Coro di inserire elementi estranei alla Associazione da utilizzare in qualità di musicisti. Egli risponde del loro comportamento corretto per il buon nome della Associazione stessa. E' facoltà del Maestro del Coro proporre al Consiglio Direttivo la nomina di un Direttore Artistico.

Il Direttore ha facoltà di creare all' interno del Coro stesso, un coro di voci bianche che, sotto l'egida dell'Associazione, avrà il nome di Coro del Sole. I piccoli dovranno pagare la quota assicurativa e avranno una propria attività.

Art. 19 Le elezioni alle cariche sociali possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti. La proclamazione degli eletti dovrà essere fatta dall' Ufficio Elettorale composto da due scrutatori e dal Segretario uscente. E' ammesso il voto per delega come previsto dall'Art. 12

E' ammessa la candidatura di Associati 8 giorni prima dell'Assemblea degli Associati stessa indetta per la nomina del Consiglio Direttivo. Gli eventuali candidati dovranno dare la loro disponibilità ad accettare la carica. La non accettazione comporta l'automatica decadenza dal Consiglio Direttivo. In caso di rinuncia ad eventuali incarichi conferiti, la parola torna all'Assemblea (vedi art.13)

Art.20 Il patrimonio della Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate- è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.21 L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.22 L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all' art. 6 del codice del Terzo settore.

Art. 23 Le somme versate per la quota annuale di adesione all' Associazione non sono né trasmissibili né rimborsabili in nessun caso.

Art. 24 Il bilancio di esercizio è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dall' 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all' Assemblea che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. L'eventuale attivo viene imputato al fondo sociale. Il bilancio preventivo approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno a cui si riferisce.

I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per dieci giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione. All'entrata in vigore del registro unico nazionale del terzo settore, il bilancio approvato dalla Assemblea deve essere depositato presso il Registro stesso

Art.25 L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso Organo
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo tenuto a cura dello stesso Organo

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri facendone richiesta al Consiglio Direttivo

Art. 26 L' Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa

Art. 27 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall' Assemblea degli Associati con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Associazione stessa sia in prima, sia in seconda convocazione. In caso di tre assemblee consecutive che non abbiano riunito Associati oltre il Presidente, è facoltà dello stesso di sciogliere l'Associazione.

Art.28 In caso di scioglimento l'Assemblea o il Presidente (vedi art. 27) provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Associati, determinandone gli eventuali compensi. In caso di estinzione o scioglimento della Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

Art. 29 Il nome dell'Associazione di Promozione Sociale 'Il Baluardo gruppo Vocale Lucchese A.P.S. è di proprietà degli Associati fondatori iscritti nell' elenco degli Associati al momento della sua cessazione. In caso di assenza di Associati fondatori iscritti, il nome è di proprietà della Assemblea stessa.

Art.30 Gli amici del Coro sono coloro che intendono sostenere l'attività de Il Baluardo gruppo vocale lucchese A.P.S. e hanno diritto ad essere informati sulle iniziative promosse dal coro stesso. Sono tenuti al pagamento della quota annuale (art. 14)

Art. 31 Il presente Statuto abroga i precedenti

Art. 32 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Lucca 28/ 05 /2019

Il Segretario Elio Antichi

f.to Elio Antichi

Il Presidente Claudia Maria Gandini

f.to Claudia Maria Gandini

registrato alla Agenzia delle Entrate di Lucca

in data 29 maggio 2019

al numero 1101 serie III atti esenti

